



COMUNE DI TRECATELLI

PROVINCIA DI ANCONA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 118 DEL 31-10-23

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPERTENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 13:00, con collegamento da remoto dalla propria abitazione, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

SEBASTIANELLI MARCO	SINDACO	P
PELLEGRINI ALESSANDRO	VICE SINDACO	P
LOZZA ELEONORA	ASSESSORE	P
BACI LIANA	ASSESSORE	P
CASAGRANDE LUCA	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SEBASTIANELLI MARCO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPERTENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “[...] i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, si sancisce che: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2020, esecutiva, recante:

“Approvazione regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. – Legge di bilancio n. 160/2019. – Decorrenza 1° gennaio 2021.”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 07.09.2021, esecutiva, recante: *“Richiesta ex art. 12, comma 5 dello statuto comunale da parte dei consiglieri di minoranza – prot. 2250 del 10.03.2021 relativa a proposta di modifica regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.”;*
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 03.11.2021, esecutiva, recante: *“Approvazione tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio indisponibile destinate a mercati, per l’anno 2022”*, con la quale la Giunta ha deliberato, per l’anno 2022, la tariffa del Canone Unico relativo al mercato del martedì che si svolge nella municipalità di Ripe oltre ai coefficienti per l’applicazione della tassa rifiuti giornaliera, per banchi alimentari e non alimentari;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.02.2022, esecutiva, recante: *“Modifica regolamento comunale per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”;*
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 13.12.2022 recante: *“Canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinati a mercati. Azzeramento canone per le occupazioni di mercato annuale. Anno 2023.”;*

VISTO:

- l’art. 1, comma 817 della L. 160/2019 che prevede: *“Il canone e’ disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*
- l’art. 1, comma 843 della L. 160/2019 che prevede: *“I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l’anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato.”*

DATO ATTO che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e sm.i. unitamente alle deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario dell'esercizio di riferimento;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende **confirmare, per il solo anno 2024, in continuità con l'annualità 2023, la totale esenzione del canone dovuto per le occupazioni di mercato annuale, giornaliero, straordinario (incluse nell'esenzione fiere e spuntisti), così come definiti dall'art. 5 del Regolamento comunale**, al fine di calmierare gli effetti negativi che l'emergenza energetica ed il generale aumento dei prezzi e delle materie ha prodotto sul tessuto socio-economico nazionale, agevolando, ove possibile, la ripresa delle attività economiche locali;

DATO ATTO che si intendono confermare integralmente, per l'anno 2024, le tariffe deliberate per l'anno 2023, compresa l'esenzione del canone dovuto per le occupazioni di mercato annuale, giornaliero, straordinario (incluse fiere), così come definiti dall'art. 5 del Regolamento comunale;

PRECISATO che l'esenzione del canone di cui sopra comporta, nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, una minore previsione di gettito stimata pari ad € **1.000,00**;

CONSIDERATO pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe per l'anno 2024 riportate **nell'allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria

per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTI i pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

1. di confermare integralmente, per l'anno 2024, per il Canone istituito ai sensi della Legge 160/2019, le tariffe deliberate per l'anno 2023, così come riportate **nell'allegato A)** che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
2. **di confermare altresì, per il solo anno 2024, in continuità con l'annualità 2023, la totale esenzione del canone dovuto per le occupazioni di mercato annuale, giornaliero, straordinario (incluse nell'esenzione fiere e spuntisti), così come definiti dall'art. 5 del Regolamento comunale**, al fine di calmierare gli effetti negativi che l'emergenza energetica ed il generale aumento dei prezzi e delle materie ha prodotto sul tessuto socio-economico nazionale, agevolando, ove possibile, la ripresa delle attività economiche locali;
3. di precisare che l'esenzione del canone di cui sopra comporta, nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, una minore previsione di gettito stimata pari ad € **1.000,00**;
4. di stimare il gettito complessivo, nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2024/2026, come di seguito specificato:
 - CUP occupazioni suolo pubblico € **20.000,00**;
 - CUP pubblicità e affissioni € **25.000**;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dipendente Emanuela Toderi;
6. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.LGS. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere allo svolgimento delle attività conseguenti l'adozione del presente provvedimento.

=====

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(EMANUELA TODERI)

=====

PARERE Regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Trecastelli, **27-10-2023**

IL RESPONSABILE II AREA
(GIANLUCA MORETTI)

=====

PARERE Regolarità contabile

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Trecastelli, **27-10-2023**

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(GIANLUCA MORETTI)

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dall'Istruttore Responsabile dell'UNITA' ORGANIZZATIVA "II", con oggetto:

CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPERTENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art.26 del vigente Statuto del Comune di Trecastelli;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio;

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;

Inoltre la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con separata unanime votazione resa per alzata di mano

DELIBERA

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4 c. D.Lgs n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SEBASTIANELLI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSILLO LORELLA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. 875 Trecastelli, lì 03-11-2023
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Viene comunicata, con lettera Prot. N. 12422 del 03-11-2023 ai Sigg.
Capigruppo Consiliari così come previsto dall'art. 125 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSILLO LORELLA

=====

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-11-2023

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs
n.267/2000):

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4,
D.Lgs n.267/2000.

Trecastelli, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSILLO LORELLA



**CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
DESTINATI A MERCATI**

TARIFFE ANNO 2024

Allegato A



TARIFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
TARIFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	11,360 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	11,360 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	17,040 €	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	22,730 €	0,758
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	22,730 €	0,758
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	22,730 €	0,758
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	34,090 €	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	45,450 €	1,515
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	33,050 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	33,050 €	1,102
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,076 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,076 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,114 €	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,152 €	0,758
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,152 €	0,758
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,152 €	0,758
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,227 €	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,303 €	1,515
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	2,060 €	10,300
STRISCIONI ZONA 1	0,757 €	3,787
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,220 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,220 €	1,102
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,115 €	0,191
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ	0,230 €	0,383
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,000 €	

TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO**OCCUPAZIONI ANNUALI**

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	17,550 €	0,585
ZONA/CATEGORIA 2	12,300 €	0,410
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	1,030 €	1,717
ZONA/CATEGORIA 2	0,720 €	1,200
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'


Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,500 €	1,000

TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFE CU MERCATO MUNICIPALITA' DI RIPE DEL MARTEDI'

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti - fisso giornaliero	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato precario
CATEGORIA 1	0,125 €	5,000 €	0,858	0,858	0,014

PER L'ANNO 2024 E' PREVISTA L'ESENZIONE TOTALE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI DI MERCATO ANNUALE, GIORNALIERO, STRAORDINARIO (INCLUDE NELL'ESENZIONE FIERE E SPUNTISTI), COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.



TARIFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 30,00	0,600
Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA	
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €	
TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	30,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,600 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,200 €	0,333
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,500 €	1,000
TARIFE ANNUALI PER LE OCCUPAZIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
CATEGORIA 1	30,000 €	1,000
CATEGORIA 2	30,000 €	1,000
CATEGORIA 3	30,000 €	1,000
CATEGORIA 4	30,000 €	1,000
TARIFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
CATEGORIA 1	0,600 €	1,000
CATEGORIA 2	0,600 €	1,000
CATEGORIA 3	0,600 €	1,000
CATEGORIA 4	0,600 €	1,000
TARIFE ANNUALI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
ZONA 1 (ex CS)	30,000 €	1,000
ZONA 2 (ex CN)	30,000 €	1,000
TARIFE GIORNALIERE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
ZONA 1 (ex CS)	0,167 €	0,278
ZONA 2 (ex CN)	0,167 €	0,278
Classificazione dei comuni		Tariffa standard ANNUALE
Comuni con oltre 500.000 abitanti		€ 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti		€ 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti		€ 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti		€ 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti		€ 30,00
Classificazione dei comuni		Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni con oltre 500.000 abitanti		€ 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti		€ 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti		€ 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti		€ 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti		€ 0,60
Classificazione dei comuni		Tariffa AD UTENTE
Comuni fino a 20.000 abitanti		€ 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti		€ 1,00